



COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 30/04/2025

Proposta n. 16 / 2025

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025 E DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO

L'anno **2025** il giorno **30** del mese di **Aprile** alle ore **21.15** nella Sala Consiliare "*Dott. G. Maldini*", previa notifica degli inviti personali avvenuta ai sensi dello Statuto e del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** di **prima** convocazione, in seduta **pubblica**.

Dei signori Consiglieri, al presente punto all'ordine del giorno, risultano:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
GALBIATI Filippo	SI	FALTRACCO Veronica	SI
CITTERIO Lorenzo	SI	VILLA Benedetta	SI
SIRONI Francesco	SI	TRABUCCHI Paola	AG
RIVA Gaia Maria Giulia	SI	PEREGO Angelo	SI
CASPANI Gaia	SI	POZZI Cristina	SI
VIGANO' Daniele	SI	CASPANI Chiara	AG
CALDIROLA Gaetano	SI	PALEARI Barbara	SI
CRIPPA Fabio	SI	CABELLO Alessio	SI
ALBRIGO Tommaso	SI		

Presenti: 15 Assenti: 0 Assenti Giustificati: 2

Sono presenti gli Assessori esterni:

BRAMBILLA DARIO SI BAIO ENRICA SI

Partecipa il Segretario Generale REDAELLI Marco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco GALBIATI Filippo, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025 E
DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono l'attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF (MTR-2) e 389/2023/R/RIF”;
- il Dpcm n. 24/2025 contenente il “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”

Preso atto che, ai sensi dell’art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerato che il Comune di Casatenovo ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 con atto n. 9 del 28-02-2025;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, il Piano Economico Finanziario il quale ha valore per il biennio 2024-2025 ed in particolare espone, per il **2025**, un costo complessivo, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, pari a **€ 1.360.901,00**;

Considerato che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l’approvazione definitiva di competenza;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ...”;

Considerato che:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lecco sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” ha stabilito che a partire dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a gestione dei rifiuti accidentalmente pescati raccolti, salvo aggiornamento annuale dell'Autorità, come previsto dall'articolo 2.2 della medesima deliberazione;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, salvo aggiornamento annuale dell'Autorità, come previsto dall'articolo 2.3 della medesima deliberazione;
- alla data di approvazione del presente provvedimento, non risulta ancora disciplinata dall'Autorità la componente perequativa UR3,a come previsto dal Dpcm n. 24/2025 citato in premessa e contenente il “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”;

Vista la deliberazione di Arera del 1 aprile 2025 133/2025/R/RIF;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;

- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Preso atto che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione della TARI:

- i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente i locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell'art. 21 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, con maggiorazione del 25%;
- ai sensi dell'art. 25 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi, alle utenze domestiche è assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota pari al 15%, correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata - COMPOSTAGGIO;
- ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi, alle utenze non domestiche è assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota fino al 70%, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi;
- ai sensi dell'art. 26 bis del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi, le utenze non domestiche non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tariffa in caso di uscita dal servizio pubblico per avvio al recupero dei rifiuti urbani. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ecologia) e al Gestore del servizio rifiuti entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- alla presente deliberazione sono stati allegati i prospetti (ALL.1-Tariffe-tari 2025, ALL.2-Tariffe-tari-giornaliere 2025), che fanno parte integrante e sostanziale della stessa, di articolazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, determinati sulla base del Piano Finanziario approvato e dalle banche dati dei contribuenti, finalizzato ad assicurare la copertura dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente;
- ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, la ripartizione dei costi del servizio è stata effettuata secondo la percentuale di incidenza del gettito nell'ultimo ruolo 65% utenze domestiche e 35% le utenze non domestiche come evidenziato dall'allegato C che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- ai sensi dell'art. 16 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui servizi, si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, di cui al D.P.R. 158/1999, in misura tra il minimo ed il massimo al fine di privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

- ai sensi dell'art. 27 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui servizi, si sono applicate le seguenti agevolazioni:
 - ✓ La quota variabile della tariffa delle utenze domestiche è ridotta di € 20,00= per ciascun figlio di età non superiore a 18 anni al 1° gennaio dell'anno di riferimento, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare oggetto di tassazione;
 - ✓ Al tributo dovuto sarà applicata, altresì, un'agevolazione sulla parte variabile del:
- a) 60% per i locali a disposizione:
 - ✓ della Casa di Riposo;
 - ✓ Inrca (Istituto Nazionale riposo cura per anziani);
 - ✓ ospedali;
 - ✓ degli istituti religiosi;
- b) 60% per i locali a disposizione delle istituzioni scolastiche paritarie legalmente riconosciute di ogni ordine e grado;
- c) 30% locali destinati all'uso della comunità parrocchiale.
- ai sensi dell'art. 27, comma 4, l'entità globale delle agevolazioni debitamente richieste sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
- ai sensi dell'art. 20, comma 2 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui servizi, il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Ritenuto, quindi, di ripartire i costi fissi e variabili, tra utenze domestiche e non domestiche, come segue:

- 65% a carico delle utenze domestiche;
- 35% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (All.1 e All.2) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2025:

- prima rata: 04/12/2025;
- seconda rata: 30/01/2026;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 04/12/2025.

Considerato che in merito al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000:

1. il Responsabile del Servizio Programmazione Risorse ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;
2. il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità contabile.

Preso atto che il presente argomento è stato esaminato dalla Commissione Bilancio - Tributi e Regolamenti in data 18/04/2025, come risulta dal relativo verbale agli atti dell'Ente;

Uditi la relazione dell'assessore esterno al bilancio, Dario Brambilla e gli interventi del consigliere comunale Barbara Paleari del gruppo consiliare CasateSì, del sindaco-presidente, Filippo Galbiati e del vicesindaco, Lorenzo Citterio, e che, ai sensi dell'art. 22, 1° comma, lettera d) della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 58, 5° comma, del Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, non vengono qui materialmente riportati in quanto ai sensi della normativa medesima sono contenuti nel "documento" costituito dalla registrazione audio-digitale della seduta (file denominato: CC_ 30 aprile 2025_audio.mp3), conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Casatenovo;

Con voti n. 11 favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mano, essendo n. 15 i presenti, n. 11 i votanti e n. 4 gli astenuti (Angelo Perego, Cristina Pozzi, Barbara Paleari e Alessio Cabello, gruppo consiliare CasateSì);

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'allegato "All.1" e "All.2" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lecco, nella misura del 5%;
- 5) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 27 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 6) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere, altresì, sommate le componenti perequative 1, e 2, , pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno, salvo eventuali modifiche non ancora introdotte dall'Autorità;
- 7) di dare atto che alle tariffe TARI dovrà essere, altresì, sommata la componente perequativa 3, della quale, alla data di approvazione del presente provvedimento, non si conoscono ancora i valori che verranno approvati dall'Autorità entro i termini previsti dal Dpcm n. 24/2025;

8) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- prima rata: 04/12/2025
- seconda rata: 30/01/2026

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 04/12/2025;

9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione,

Con voti n. 11 favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mano, essendo n. 15 i presenti, n. 11 i votanti e n. 4 gli astenuti (Angelo Perego, Cristina Pozzi, Barbara Paleari e Alessio Cabello, gruppo consiliare CasateSì);

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267, in quanto le tariffe sono propedeutiche all'emissione degli avvisi bonari di pagamento tari.

Allegati:

- All.1 Tariffe tari 2025;
- All.2 Tariffe Tari 2025 giornaliera;
- All. Documento audio-digitale file denominato: CC_30 aprile 2025_audio.mp3



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 16**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025 E DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/04/2025

Il Responsabile di Settore

Adriano Uselli

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/04/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Adriano Uselli

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
GALBIATI Filippo

IL SEGRETARIO GENERALE
REDAELLI Marco

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Redaelli Marco in data 06/05/2025
Galbiati Filippo in data 06/05/2025

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

DELIBERA N. 16 del 30/04/2025

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025 E DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO

Il sottoscritto certifica che il presente estratto del processo verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Casatenovo dal 06/05/2025 al 21/05/2025 compreso ed è diventato esecutivo, ai sensi dell'art. 134 comma 3 Dlgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i., dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione, salvo che sia stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Casatenovo, 03/06/2025

Il Segretario Generale
REDAELLI Marco

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Redaelli Marco in data 03/06/2025